



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 22 dicembre 2025

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2026



Indice

1	Situazione iniziale.....	4
2	Punti essenziali del progetto	5
3	Rapporto con il diritto internazionale	5
3.1	Gestione dei rifiuti urbani nell'Unione europea	5
3.2	Riconoscimento delle organizzazioni settoriali nell'UE	6
3.3	Disposizioni dell'UE concernenti lo smaltimento di residui di incenerimento	6
4	Commento ai singoli articoli.....	6
	Articolo 6 OPSR: Resoconto	6
4.1	Criteri e processo del riconoscimento di un'organizzazione settoriale sulla base di un accordo settoriale.....	7
4.1.1	Articolo 6a Accordo settoriale	7
4.1.2	Processo di riconoscimento di un accordo settoriale	8
4.1.3	Resoconto, obbligo contributivo e controllo di organizzazioni settoriali riconosciute	9
4.2	Requisiti per la raccolta volontaria dei rifiuti.....	10
4.2.1	Articolo 13a Raccolta volontaria di rifiuti urbani da parte di privati	11
4.2.2	Articolo 13b Autorizzazione e pubblicazione	14
4.2.3	Articolo 13c Rapporto d'attività e verifica annuale dei requisiti	15
4.3	Modifica del valore limite per le diossine e i furani (art. 32 cpv. 2 lett. b OPSR; art. 52b OPSR; all. 5 n. 3.3 e 4.2 OPSR)	15
4.4	Modifica in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU (art. 32 cpv. 2 lett. g OPSR; all. 5 n. 3.1 OPSR).....	16
5	Ripercussioni	17
5.1	Ripercussioni per la Confederazione	17
5.1.1	Criteri e processo del riconoscimento di un accordo settoriale.....	17
5.1.2	Requisiti per la raccolta dei rifiuti su base volontaria	18
5.1.3	Adeguamento del valore limite per diossine e furani	18
5.1.4	Modifica in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU	18
5.2	Ripercussioni per Cantoni e Comuni	18
5.2.1	Criteri e processo del riconoscimento di un accordo settoriale.....	18
5.2.2	Requisiti per la raccolta dei rifiuti su base volontaria	18
5.2.3	Adeguamento del valore limite per diossine e furani	19
5.2.4	Modifica in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU	19
5.3	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la salute	19
5.3.1	Criteri e processo del riconoscimento di un accordo settoriale.....	19
5.3.2	Requisiti per la raccolta dei rifiuti su base volontaria	19

5.3.3 Adeguamento del valore limite per diossine e furani	20
5.3.4 Integrazione in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU	20
6 Obblighi di verifica secondo la legge sullo sgravio delle imprese (LSgrl; RS 930.31).....	21
6.1 Obbligo di verifica 1 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrl: semplificazioni per le PMI.....	21
6.2 Obbligo di verifica 2 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrl: nessuno «swiss finish»	21
6.3 Obbligo di verifica 3 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrl: semplificazione dell'esecuzione con mezzi elettronici.....	21
6.4 Obbligo di verifica 4 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrl: regolamentazione nello stesso settore	22
6.5 Stima dei costi della regolamentazione secondo l'art. 5 LSgrl	22

1 Situazione iniziale

Con l'iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l'economia circolare svizzera» il Parlamento ha, tra l'altro, creato le basi nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) per consentire raccolte di rifiuti urbani su base volontaria senza concessione (art. 31^b cpv. 4 LPAmb) e innovativi accordi settoriali stipulati nell'economia privata con l'obiettivo di rafforzare il principio di responsabilità estesa del fabbricante (art. 32a^{ter} LPAmb). Le disposizioni si concretizzano nell'ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) ed entrano in vigore contestualmente agli articoli della LPAmb.

La raccolta differenziata e la valorizzazione materiale dei rifiuti urbani non sono sempre la forma di riciclaggio più ecologica. I Cantoni devono inoltre continuare a garantire in qualunque momento sufficienti capacità per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani (art. 31^b in combinato disposto con l'art. 31 e l'art. 31a LPAmb). Qualora venga autorizzata la raccolta differenziata su base volontaria di una frazione dei rifiuti soggetti al monopolio dei rifiuti urbani secondo l'articolo 31^b capoversi 4-6 LPAmb, occorrono chiare disposizioni da parte del Consiglio federale, che definisce al riguardo determinati requisiti minimi per garantire la sicurezza di smaltimento e la protezione ambientale. Tali requisiti minimi devono applicarsi uniformemente a tutti gli enti privati in Svizzera.

Sulla base dell'articolo 32a^{ter} capoverso 1 LPAmb, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza online, alle condizioni menzionate dalla legge, a versare un contributo di smaltimento anticipato a un'organizzazione settoriale privata riconosciuta dalla Confederazione. Nella legge sulla protezione dell'ambiente sono in gran parte già disciplinati i requisiti per il riconoscimento di un'organizzazione settoriale, di cui il Consiglio federale precisa i criteri e il processo nell'ordinanza sui rifiuti.

Il valore limite di 3 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg, in vigore fino al 31 dicembre 2026, per le diossine (PCDD) e i furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti sarà ridotto a 1 µg di TEQ al kg alla scadenza del termine conformemente alle attuali disposizioni legali (art. 52^b OPSR). In considerazione dei metodi conformi allo stato della tecnica non ancora sufficientemente sviluppati, l'Associazione svizzera dei gestori degli impianti di valorizzazione dei rifiuti (ASIR) e il comitato della Conferenza dei servizi dell'ambiente della Svizzera (CCA) hanno richiesto una verifica ecologica e tecnica della prevista riduzione del valore limite di PCDD e PCDF. A seguito di un esame fattuale e in base a un'estrapolazione aggiornata del valore limite, il Consiglio federale rinuncia alla riduzione proposta e propone un nuovo valore limite più elevato.

Il disciplinamento attuale prevede che, dal 1° gennaio 2026, tutte le ceneri dei filtri prodotte dal trattamento termico dei rifiuti urbani siano sottoposte a un lavaggio acido delle ceneri dei filtri e delle ceneri volanti (LCV) al fine di recuperare i metalli (art. 54 cpv. 3 OPSR). L'ordinanza sui rifiuti non prevede eccezioni, pertanto un difetto di funzionamento di un impianto LCV potrebbe causare un'emergenza di smaltimento delle ceneri dei filtri. Il Consiglio federale prevede dunque una sua modifica affinché, in caso di malfunzionamento di un impianto LCV, sia temporaneamente possibile smaltire

le ceneri dei filtri non sottoposte a lavaggio acido a determinate condizioni. Attualmente è in discussione la proroga del termine del 1° gennaio 2026 (art. 54 cpv. 3 OPSR) su richiesta di diversi Cantoni.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto contempla le modifiche riportate di seguito:

- requisiti generali per la raccolta su base volontaria di rifiuti urbani secondo l'articolo 31b capoversi 4-6 LPAmb;
- criteri e processi concernenti il riconoscimento di organizzazioni settoriali secondo l'articolo 32a^{ter} LPAmb nell'articolo 6a e seguenti OPSR;
- adeguamento ai requisiti e al valore limite per le diossine (PCDD) e i furani (PCDF) presenti nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti urbani nell'articolo 32 capoverso 2 lettera b e nell'allegato 5 numeri 3.3 e 4.2 OPSR; contestuale abrogazione del temporaneo valore limite di cui all'articolo 52b OPSR;
- requisito per il trattamento di ceneri dei filtri degli IIRU in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento nell'articolo 32 capoverso 2 lettera g OPSR.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il confronto tra il quadro giuridico svizzero concernente la gestione dei rifiuti e la legislazione europea ha lo scopo di assicurare condizioni eque ed evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l'Unione europea (UE). Le modifiche proposte non incidono in alcun modo sulle relazioni internazionali.

3.1 Gestione dei rifiuti urbani nell'Unione europea

Nell'ambito dei rifiuti urbani, la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE¹ costituisce il quadro giuridico generale per la gestione dei rifiuti, all'interno del quale gli Stati membri dell'UE possono stabilire e precisare la gestione dei rifiuti in propri atti normativi. A prescindere da specifiche frazioni di rifiuti urbani che sono disciplinate a livello nazionale tramite la «responsabilità estesa del fabbricante», lo smaltimento dei rifiuti urbani è generalmente delegato alle autorità comunali che, nella maggior parte dei casi, possono decidere in autonomia se istituire un servizio comunale oppure incaricare imprese private. Le autorità comunali hanno altresì la possibilità di concedere deroghe e autorizzare sul proprio territorio ulteriori raccolte differenziate private (al di là delle disposizioni minime dell'UE). Tali eccezioni sono di norma subordinate a determinati requisiti.

Il quadro giuridico dell'UE in materia di gestione dei rifiuti urbani corrisponde quindi a quello della Svizzera nei punti essenziali, stabiliti nella LPAmb e nell'OPSR. L'attuazione della direttiva quadro dell'UE sui rifiuti nei vari Stati membri può essere

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, versione della GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/851, versione della GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

paragonata nella sostanza alla gestione dei rifiuti urbani da parte della Svizzera: la Confederazione delega ai Cantoni il monopolio sullo smaltimento dei rifiuti urbani e definisce quali debbano essere raccolti separatamente. Di norma, i Cantoni delegano tale monopolio ai Comuni che possono concedere deroghe al monopolio dei rifiuti urbani e definire opportune condizioni. L'obiettivo è sottoporre a raccolta differenziata la maggiore quantità possibile di rifiuti, riutilizzarli o valorizzarli materialmente secondo la gerarchia di smaltimento stabilita.

3.2 Riconoscimento delle organizzazioni settoriali nell'UE

Numerosi Stati membri dell'Unione europea sono dotati di basi giuridiche che consentono il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni settoriali nell'ambito della raccolta e della valorizzazione dei rifiuti, come in Francia, dove esistono i cosiddetti «éco-organismes». Tali organizzazioni assumono compiti centrali nel quadro della responsabilità estesa del fabbricante (*Extended Producer Responsibility*, EPR), in particolare in merito alla raccolta, alla separazione, alla valorizzazione dei rifiuti, tra cui imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche o pile, e al relativo resoconto.

In numerosi Paesi i fabbricanti e i distributori possono aderire a sistemi di ripresa collettivi riconosciuti o gestire sistemi propri, purché rispettino i requisiti di legge. Di norma sono le autorità competenti a procedere al riconoscimento dopo avere verificato l'efficienza e il rispetto delle disposizioni del diritto in materia di protezione ambientale.

3.3 Disposizioni dell'UE concernenti lo smaltimento di residui di incenerimento

I residui degli impianti di incenerimento dei rifiuti sono trattati nell'articolo 53 paragrafo 1 della direttiva 2010/75/UE². I requisiti concernenti i residui di incenerimento di cui all'articolo 53 paragrafo 1 della direttiva in questione si limitano al corretto smaltimento o trattamento; manca un requisito specifico per la riduzione delle concentrazioni di PCDD e PCDF o il recupero dei metalli. Nel regolamento (UE) 2022/2400³ è stabilito un valore limite di 5 µg/kg per il deposito di residui di incenerimento dei rifiuti, incluse le ceneri volanti e le scorie.

4 Commento ai singoli articoli

Articolo 6 OPSR: Resoconto

Nell'articolo 6 capoverso 2 è introdotta l'abbreviazione «DATEC» per il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) per l'intera ordinanza. Il contenuto dell'articolo rimane immutato.

² Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), versione della GU L 334 del 17.12.2010, pag. 43.

³ Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, versione della GU L 317 del 9.12.2022, pag. 29.

4.1 Criteri e processo del riconoscimento di un'organizzazione settoriale sulla base di un accordo settoriale

4.1.1 Articolo 6a Accordo settoriale

Con il nuovo articolo 6a OPSR viene attuato l'articolo 32a^{ter} LPAmb a livello di ordinanza. L'articolo 6a concretizza i requisiti per il riconoscimento di un'organizzazione settoriale sulla base di un accordo settoriale. «*Di conseguenza, il Consiglio federale può obbligare le imprese che non desiderano partecipare a un accordo settoriale volontario a versare un contributo finanziario a un'organizzazione settoriale privata. In questo modo è possibile garantire che le imprese che non partecipano all'accordo settoriale siano tenute a contribuire finanziariamente al suo funzionamento ed evitare così distorsioni del mercato dovute a comportamenti opportunistici.*»⁴

La Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ha la competenza di decidere in merito al riconoscimento di organizzazioni settoriali private sulla base di un accordo settoriale. L'UFAM riconosce un accordo settoriale privato su richiesta se sono adempiute le disposizioni di cui alle lettere a–e dell'articolo 6a OPSR.

L'articolo 32a^{ter} capoverso 1 lettere a–e LPAmb «prevede che debba obbligatoriamente esistere un accordo settoriale sottoscritto e indica le condizioni fondamentali che esso deve rispettare».⁵ Chi chiede il riconoscimento di un'organizzazione settoriale da parte della Confederazione deve quindi dimostrare in modo inequivocabile con la documentazione allegata alla domanda che tutte le condizioni stabilite nella legge e nell'ordinanza sono interamente adempiute senza eccezioni. Tra queste si annovera la messa a disposizione delle informazioni necessarie per calcolare il contributo di smaltimento. L'onere della prova incombe al richiedente.

Lettera a: i rifiuti ritirati devono essere trattati e smaltiti in modo corretto. Il riciclaggio deve avvenire secondo i metodi conformi allo stato della tecnica, nel rispetto delle prescrizioni generali dell'OPSR e delle basi giuridiche specifiche per determinati tipi di rifiuti. Per esempio, allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche continuano ad applicarsi le disposizioni dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620) e allo smaltimento delle batterie le disposizioni di cui all'allegato 2.15 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).

Lettera b: l'accordo settoriale non può costituire cerchie esclusive; devono potervi aderire tutte le imprese o le organizzazioni del settore in questione. Inoltre, tutti i portatori di interesse dei principali attori della catena di smaltimento (p. es. assoggettati all'obbligo di ripresa, ossia fabbricanti, commercianti, importatori e imprese di vendita per corrispondenza online, nonché centri di raccolta, imprese di smistamento, trasportatori e imprese di smaltimento) devono essere adeguatamente rappresentati negli organi delle organizzazioni settoriali. La presenza di tutti gli attori della catena di

⁴ [FF 2023 13 - Iniziativa parlamentare. Rafforzare l'economia circolare | Fedlex](#)

⁵ [FF 2023 13 - Iniziativa parlamentare. Rafforzare l'economia circolare | Fedlex](#)

smaltimento assicura una congrua considerazione delle esigenze e degli interessi diversi. Una rappresentazione adeguata significa che le esigenze degli attori coinvolti, dalla produzione alla valorizzazione materiale, possono essere espresse, tutelate e poste in votazione. Secondo il principio di parità, tutti gli attori della catena di smaltimento hanno lo stesso numero di rappresentanti e lo stesso peso, per garantire che nessun attore sia superiore all'altro. In caso di rinuncia al voto, occorre comprovare altrimenti che i diversi attori sono stati coinvolti.

Lettera c: le esigenze finanziarie di tutti gli attori devono essere considerate. Le imprese o le organizzazioni ricevono un indennizzo finanziario per gli oneri sostenuti e i loro costi devono essere integralmente coperti (copertura dei costi), basandosi sul calcolo della media. Sono ammesse differenze regionali, poiché il livello dei prezzi non è uguale in tutte le regioni della Svizzera. Sono altresì concessi accantonamenti a fronte di investimenti futuri, purché siano coperti i costi di tutti gli attori della catena di smaltimento.

Lettera d: deve essere possibile ricostruire da dove provengono i rifiuti, dove sono destinati e come vengono valorizzati. Questa trasparenza aiuta l'organizzazione settoriale e l'UFAM a verificarne lo smaltimento rispettoso dell'ambiente e le loro quantità.

Lettera e: la gestione delle risorse finanziarie deve essere presentata in modo trasparente e tracciabile, evitando comunque di divulgare informazioni commerciali sensibili, poiché è necessario tutelare i segreti aziendali. La trasparenza dei flussi finanziari consente ai membri dell'organizzazione settoriale e alla Confederazione o ai consumatori di conoscerne l'impiego.

4.1.2 Processo di riconoscimento di un accordo settoriale

Nota: l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) segue un processo analogo per il riconoscimento delle organizzazioni settoriali. In agricoltura anche i non membri sono tenuti, in determinati casi, a versare contributi a un'organizzazione settoriale o di produttori riconosciuta dalla Confederazione. La procedura e le disposizioni dettagliate sono contenute nell'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP; RS 919.117.72), in vigore dal 1° gennaio 2003. I requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di categoria sono più rigorosi in agricoltura.

Articolo 6b Procedura: chi intende chiedere il riconoscimento come organizzazione settoriale sulla base di un accordo settoriale deve presentare la domanda completa all'UFAM secondo le sue indicazioni. L'UFAM mette a disposizione l'apposito modello elettronico per garantire l'uniformità delle domande presentate e la parità di trattamento di tutti gli istanti. Le domande sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio affinché tutti gli attori coinvolti abbiano la possibilità di esprimersi in merito al riconoscimento di un'organizzazione settoriale da parte della Confederazione. Eventuali pareri concernenti la domanda presentata devono essere trasmessi all'UFAM entro 30 giorni dalla pubblicazione. All'occorrenza, l'UFAM può pubblicare la domanda e ulteriori informazioni al riguardo. Secondo l'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, per l'esame e il trattamento della domanda può essere riscosso un emolumento

calcolato in base al dispendio impiegato (art. 48 LPAMB in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, OE-UFAM, RS 814.014).

Articolo 6c Riconoscimento e pubblicazione: il riconoscimento di un'organizzazione settoriale ha in linea di principio una durata illimitata. Anche la decisione concernente il riconoscimento è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4.1.3 Resoconto, obbligo contributivo e controllo di organizzazioni settoriali riconosciute

Articolo 6d Rapporto d'attività, revisione e verifica annuale dei requisiti: l'organizzazione settoriale riconosciuta presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sulle sue attività dell'anno precedente. L'UFAM mette a disposizione i relativi modelli in formato elettronico affinché i rapporti contengano le informazioni auspicate e siano presentati in forma unitaria (cpv. 1). L'organizzazione settoriale controlla internamente l'organo di gestione. I risultati di questi controlli sono verificati da un organo di revisione indipendente che svolge anche una revisione, nel rispetto dei requisiti sanciti dalla legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR; RS 221.302) (cpv. 2). L'organo di revisione prende visione dell'impiego dei contributi di cui all'articolo 6g e di tutte le informazioni e i documenti necessari (cpv. 3). I risultati di questi controlli devono essere contenuti nel rapporto annuale d'attività. L'UFAM verifica ogni anno se sono tuttora adempiuti i requisiti per il riconoscimento. In caso contrario, lo revoca definitivamente, ma solo dopo aver sentito le organizzazioni interessate e concesso un congruo termine supplementare (cpv. 4). Per l'esame del rapporto d'attività può essere riscosso un emolumento conformemente all'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM (art. 48 LPAMB in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 OE-UFAM).

Articolo 6e Contributi dei non membri a un'organizzazione settoriale riconosciuta: Il riconoscimento di un accordo settoriale e della competente organizzazione settoriale comporta che anche le imprese che non aderiscono a un'organizzazione settoriale riconosciuta, ma si avvalgono dei suoi servizi di smaltimento devono versare un contributo di smaltimento anticipato (contributo). I fabbricanti sono assoggettati all'obbligo contributivo. Secondo l'articolo 3 lettera s OPSR, vi rientrano anche gli importatori che importano i prodotti contemplati dall'accordo settoriale «in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale». La lettera b prevede che anche le imprese estere di vendita per corrispondenza online siano tenute a versare un contributo a un'organizzazione settoriale.

Articolo 6f Ammontare dei contributi: l'ammontare dei contributi per i non membri si basa sui costi presumibili delle attività di smaltimento (art. 6g OPSR). L'organizzazione settoriale sottopone all'UFAM una proposta motivata concernente il contributo e la verifica annualmente. Il DATEC stabilisce l'ammontare dei contributi in un'ordinanza dipartimentale e lo adegua all'occorrenza.

Articolo 6g Impiego dei contributi: i contributi versati dai non membri possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le attività di smaltimento svolte secondo metodi conformi allo stato della tecnica o a copertura degli oneri correlati allo

smaltimento, come l'attività di informazione. I contributi possono essere utilizzati unicamente per attività di cui si avvalgono in pari misura i membri e i non membri delle organizzazioni settoriali.

Le imprese che immettono sul mercato prodotti soggetti al contributo devono notificare le relative quantità all'organizzazione settoriale che può così fatturare alle imprese l'ammontare esatto del contributo. L'organizzazione settoriale può emanare indicazioni formali in merito alla notifica delle quantità (cpv. 2).

Articolo 6h Scadenza, termine di pagamento e procedura: l'organizzazione settoriale emette una fattura ai non membri assoggettati all'obbligo contributivo. Il contributo è dovuto dal momento in cui i non membri ricevono la fattura, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di scadenza.

In caso di contestazione di una fattura da parte di un non membro, in merito al generale obbligo contributivo o a una fattura concreta, l'UFAM emana una decisione. La procedura è retta dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale (legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

4.2 Requisiti per la raccolta volontaria dei rifiuti

Secondo l'articolo 31b capoverso 1 LPAmb, i rifiuti urbani che non devono essere riciclati dal detentore o ripresi da terzi in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione sono smaltiti dai Cantoni. Tale monopolio cantonale sullo smaltimento dei rifiuti urbani fa sì che i Cantoni hanno la facoltà di decidere se consentire o meno raccolte differenziate volontarie di rifiuti urbani da parte di privati. Di norma, i Cantoni delegano questa competenza ai Comuni. Le formalità legate al monopolio comunale dei rifiuti urbani è oggetto di critiche da alcuni esponenti dell'economia, in particolare l'ottenimento di concessioni comunali per la raccolta differenziata di rifiuti urbani comporta un onere amministrativo per le imprese. Ciò è dispendioso soprattutto se deve essere offerta una raccolta differenziata in diversi Comuni, diversi Cantoni o a livello nazionale. Il monopolio dei rifiuti urbani può quindi impedire l'introduzione di raccolte differenziate a livello regionale o nazionale, nonostante esistano adeguate soluzioni tecniche ed economiche.

Il rivisto articolo 31b LPAmb, con i capoversi 4–6, conferisce al Consiglio federale la facoltà di designare determinati rifiuti urbani che possono essere raccolti separatamente su base volontaria da enti privati (cpv. 4), purché siano riutilizzati o sottoposti a valorizzazione materiale (cpv. 5). I rifiuti designati dal Consiglio federale soggiacciono di conseguenza a sue prescrizioni particolari, quindi non rientrano nel monopolio dei rifiuti urbani dei Cantoni o dei Comuni. Possono essere raccolti separatamente senza concessioni a livello nazionale da parte di enti privati.

Gli articoli 13a–13c OPSR concretizzano le nuove disposizioni dell'articolo 31b capoversi 4–6 LPAmb a livello di ordinanza.

4.2.1 Articolo 13a Raccolta volontaria di rifiuti urbani da parte di privati

Il **capoverso 1** stabilisce che un'impresa (imprese di smaltimento, del commercio al dettaglio ecc.) o un'organizzazione settoriale (associazione, federazione ecc.) può presentare domanda all'UFAM se desidera raccogliere separatamente rifiuti urbani su base volontaria per destinarli alla preparazione per il riutilizzo o alla valorizzazione materiale. L'UFAM autorizza la domanda se sono soddisfatti i requisiti generali elencati di seguito (lett. a i) e gli eventuali ulteriori criteri di cui al capoverso 4. Prima di rilasciare l'autorizzazione deve inoltre sentire i Cantoni e le organizzazioni settoriali in questione per dare loro la possibilità di sollevare legittime obiezioni a una raccolta differenziata da parte di enti privati. Secondo l'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, per l'esame e il trattamento della domanda può essere riscosso un emolumento calcolato in base al dispendio impiegato (art. 48 LPAMB in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 OE-UFAM).

Lettera a: l'articolo 31b capoverso 5 LPAMB sancisce i requisiti generali per la raccolta differenziata da parte di enti privati. La domanda deve comprovare l'osservanza delle disposizioni di legge e dei requisiti esposti di seguito. L'istante è tenuto a dimostrare che i rifiuti urbani raccolti separatamente sono in prevalenza destinati al riutilizzo o alla valorizzazione materiale.

Lettera b: i rifiuti urbani raccolti separatamente sono riciclati secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 3 lett. m e art. 12 OPSR). Ciò garantisce che lo smaltimento dei rifiuti avvenga nel rispetto dell'ambiente.

Per il momento si rinuncia a precisare ulteriormente i metodi conformi allo stato della tecnica, per esempio stabilendo tassi di raccolta o di riciclaggio. I motivi alla base di tale decisione sono svariati: non è opportuno stabilire in modo generalizzato un tasso di raccolta e di riciclaggio per tutte le frazioni di rifiuti, piuttosto occorrerebbe differenziare tali tassi in funzione del tipo di rifiuti, perché non tutti sono riciclabili allo stesso modo. L'obiettivo della raccolta differenziata deve comunque essere di destinare effettivamente al riutilizzo o alla valorizzazione materiale il maggior quantitativo possibile di rifiuti raccolti separatamente. I materiali ottenuti dal riciclaggio devono essere di qualità elevata e, se possibile, utilizzati per gli stessi prodotti o altri prodotti di qualità. I quantitativi raccolti dovrebbero poter aumentare costantemente negli anni. Tuttavia, l'OPSR definirà solo i criteri generali e applicabili a tutti i tipi di rifiuti e, all'occorrenza, il DATEC potrà definire tassi specifici di riciclaggio per singole frazioni di rifiuti (v. commenti al cpv. 4).

Dall'ecobilancio di cui alla lettera e deve emergere, a prescindere da un tasso stabilito di raccolta o di riciclaggio, a quali condizioni la raccolta differenziata offre benefici per l'ambiente rispetto alla valorizzazione energetica.

Lettera c: di norma, non tutti i rifiuti possono essere sottoposti a valorizzazione materiale nelle raccolte differenziate. Esistono, per esempio, materiali non conformi (prodotti che non rientrano in questa raccolta differenziata), prodotti molto sporchi o parti di un prodotto che non possono essere riciclati, quindi vengono smistati

nell'apposito impianto. Questi residui del trattamento devono essere sottoposti a valorizzazione energetica.

L'articolo 31b capoverso 5 LPAmb stabilisce che i residui della separazione e del riciclaggio risultanti dal trattamento dei rifiuti devono essere sottoposti a valorizzazione energetica. La lettera c traspone questo requisito a livello di ordinanza. Ciò si applica anche ai rifiuti raccolti separatamente (p. es. le plastiche) che vengono smistati all'estero e destinati al riciclaggio. In tal caso, i residui del trattamento devono essere ritrasportati in Svizzera per essere sottoposti a valorizzazione energetica.

Lettera d: è necessario che gli attori dell'intera catena di smaltimento ricevano un indennizzo a copertura dei costi per gli oneri sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Se, per esempio, un ente privato collabora con un centro di raccolta comunale, devono essere indennizzati gli oneri cui ha fatto fronte l'autorità comunale, per esempio i costi del personale in loco o le spese per le attività di sensibilizzazione e informazione della popolazione. Questa disposizione è necessaria per evitare che una parte della catena di smaltimento incameri i potenziali profitti, mentre l'altra parte deve finanziare i relativi oneri. L'indennizzo a copertura dei costi può essere calcolato sulla base di una media, che tenga conto delle differenze regionali dei costi.

Lettera e: le raccolte differenziate da parte di enti privati devono essere opportune ed effettivamente favorevoli all'ambiente, cui apportano benefici rispetto alla valorizzazione puramente energetica. La lettera e stabilisce dunque che, sulla base di un ecobilancio, si dimostrino i vantaggi della raccolta differenziata rispetto alla valorizzazione energetica. L'ecobilancio deve essere redatto da un soggetto riconosciuto, indipendente. Con «riconosciuto» si intende qui che il soggetto ha già redatto ecobilanci secondo un metodo scientificamente accettato, di buona qualità e generalmente approvati da altri soggetti, per esempio nell'economia privata o presso le autorità. Inoltre, l'ecobilancio deve essere sottoposto a una cosiddetta «peer review», ossia un secondo perito esterno deve confermare che è stato redatto correttamente e secondo principi riconosciuti.

Lettera f: i flussi dei materiali dei rifiuti raccolti separatamente devono essere notificati annualmente all'UFAM, indicando i quantitativi raccolti nelle diverse regioni nonché come e quando questi rifiuti sono preparati per il riciclaggio o destinati alla valorizzazione materiale. Ciò significa che, per esempio, occorre indicare gli impianti di separazione e riciclaggio, oltre che i settori in cui i materiali riciclati sono riutilizzati. Tali informazioni devono essere fornite per i singoli materiali separati (p. es. PE, PVC e metallo).

L'UFAM deve poter garantire che i rifiuti raccolti separatamente su base volontaria non siano smaltiti in modo errato, per esempio che dopo la separazione non finiscano in una discarica all'estero per ragioni di costo. Queste informazioni sono dunque essenziali per l'UFAM al fine di attuare correttamente la legislazione sui rifiuti.

Lettera g: oltre alla trasparenza dei flussi di materiali, è previsto che siano comunicati anche i flussi finanziari nel rispetto del segreto aziendale. I contributi riscossi devono

essere realmente utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti e non per altri scopi. Sono ammessi utili consueti nel contesto commerciale, quindi anche accantonamenti a fronte di investimenti futuri.

Lettere h e i: per consentire ai Cantoni e ai Comuni di adempiere il proprio obbligo di pianificazione della gestione dei rifiuti secondo l'articolo 31 LPAMB e l'articolo 4 OPSR, è importante che le raccolte differenziate non siano solo temporanee, ossia che vengano organizzate per poi essere sospese dopo poco tempo. La lettera h stabilisce quindi che la raccolta differenziata sia offerta per almeno tre anni e la lettera i impone agli enti privati di comunicare la sospensione della raccolta differenziata con almeno 6 mesi di preavviso. Ciò consente ai Comuni e ai Cantoni interessati di adeguare di conseguenza la propria pianificazione della gestione dei rifiuti ed eventualmente anche il finanziamento dello smaltimento (art. 32a LPAMB). Tali disposizioni sono importanti anche per garantire alla popolazione una certa sicurezza e affinché le misure di sensibilizzazione continuino a produrre i loro effetti.

Il **capoverso 2** prevede che la domanda per la raccolta di rifiuti urbani su base volontaria sia presentata all'UFAM che mette a disposizione i necessari modelli di domanda in formato elettronico, da cui risulti che tutti i requisiti enunciati nel capoverso 1 sono stati adempiuti secondo l'ordine prestabilito.

Il **capoverso 3** precisa l'articolo 31b capoverso 6 LPAMB in merito al coinvolgimento dei Cantoni e delle organizzazioni settoriali nel processo, stabilendo che l'UFAM senta i Cantoni e le organizzazioni settoriali interessati prima di rilasciare l'autorizzazione.

Secondo il **capoverso 4**, il DATEC può all'occorrenza stabilire ulteriori requisiti in un'ordinanza dipartimentale (p. es. prescrizioni tecniche per determinate frazioni di rifiuti, tassi di riciclaggio). La presente ordinanza del Consiglio federale definisce prescrizioni valide a livello generale per l'esenzione di una determinata frazione di rifiuti dal monopolio dei rifiuti urbani, nell'intento di consentire un'esecuzione chiara e trasparente. Inoltre, tutti i soggetti privati del settore in questione conoscono in linea di principio i criteri minimi da soddisfare secondo metodi conformi allo stato della tecnica. Non è tuttavia da escludere che, per la raccolta differenziata e la valorizzazione di determinate frazioni di rifiuti, saranno da definire ulteriori requisiti. È ipotizzabile, per esempio, che si auspichi una raccolta differenziata dei rifiuti particolarmente maleodoranti. In questo caso potrebbe essere necessario stabilire altri requisiti concernenti il tipo di raccolta differenziata (contenitori inodori) o la valorizzazione. È opportuno che i requisiti tecnici per la raccolta differenziata di singole frazioni di rifiuti o per la loro valorizzazione possano essere emanati dal Dipartimento competente.

Il nuovo articolo 13a OPSR intende consentire agli enti privati che forniscono servizi di raccolta differenziata di ottenere un'autorizzazione per la raccolta e la valorizzazione materiale di determinate frazioni di rifiuti senza doversi presentare a ogni Comune. L'offerta di questi servizi di raccolta differenziata rimane comunque volontaria. Gli enti privati possono decidere liberamente in quali regioni intendono mettere a disposizione i servizi di raccolta differenziata che dovrebbero essere offerti il più possibile su tutto il territorio nazionale ed elaborati di concerto con i Comuni. Non si tratta di un imperativo, poiché la realizzazione di una raccolta differenziata a livello nazionale è onerosa e non

immediatamente attuabile per molte organizzazioni regionali. Deve essere prevista la possibilità di creare sistemi regionali da ampliare gradualmente.

D'altro canto, la natura volontaria delle raccolte differenziate significa che per i Cantoni o i Comuni permane l'obbligo di raccogliere tutti i rifiuti urbani, anche se l'UFAM ha autorizzato enti privati per singole frazioni di rifiuti, conformemente alla prassi corrente. Per esempio, numerosi Cantoni e Comuni smaltiscono gli imballaggi in PET per bevande che, secondo l'articolo 7 dell'ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621), devono essere ripresi dai commercianti, fabbricanti e importatori. I Cantoni e i Comuni non sono tuttavia tenuti a offrire raccolte differenziate delle frazioni di rifiuti autorizzate se non sono adempiuti i requisiti di cui all'articolo 13 capoversi 1-3 OPSR. In tal caso devono continuare a essere smaltite nella spazzatura. I cittadini non sono obbligati a utilizzare le nuove raccolte differenziate: possono continuare a consegnare le frazioni di rifiuti in questione a un centro di raccolta pubblico, se è stato istituito (art. 13 OPSR), oppure gettarle nella spazzatura. Gli enti privati che forniscono servizi di servizi di raccolta differenziata sono tuttavia responsabili dei rifiuti raccolti separatamente. Sono detentori dei rifiuti e devono garantirne lo smaltimento nel rispetto dell'ambiente conformemente ai requisiti legislativi.

I Cantoni e i Comuni rimangono liberi di decidere se mettere a disposizione suolo pubblico per le nuove raccolte differenziate e/o se auspicano una collaborazione, senza averne l'obbligo.

I rifiuti che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o essere ripresi da terzi (art. 31b cpv. 1, secondo periodo LPAmb) sono esclusi da questa possibilità della raccolta differenziata volontaria, come nel caso degli imballaggi in PET per bevande ai quali si applica un obbligo sussidiario di ripresa da parte dei commercianti e fabbricanti secondo l'articolo 7 OIB.

4.2.2 Articolo 13b Autorizzazione e pubblicazione

Il **capoverso 1** stabilisce che l'autorizzazione della domanda di cui all'articolo 13a OPSR è rilasciata per cinque anni al massimo, dopo che l'UFAM ha sentito i Cantoni. Alla scadenza dei cinque anni, gli enti privati devono ripresentare una domanda e la Confederazione consulta nuovamente i Cantoni e le organizzazioni settoriali interessate. Ciò garantisce che i piani di gestione dei rifiuti (art. 31 LPAMB e art. 4 OPSR) dei Cantoni e altre attività delle organizzazioni settoriali interessate siano tenuti costantemente in considerazione nell'autorizzazione della domanda di raccolte differenziate da parte di enti privati.

Secondo il **capoverso 2**, l'UFAM pubblica nel suo sito un elenco contenente gli enti privati autorizzati e le frazioni di rifiuti da essi raccolte e lo aggiorna regolarmente, ossia all'occorrenza almeno una volta al semestre. L'elenco ha lo scopo di fornire in particolare ai Cantoni e ai Comuni le informazioni relative ai rifiuti che possono essere raccolti nel loro territorio e agli enti autorizzati a farlo senza concessione. Se i rifiuti sono raccolti da enti privati non figuranti nell'elenco, il Cantone o il Comune può vietare questa raccolta differenziata o porre condizioni per il rilascio della concessione.

4.2.3 Articolo 13c Rapporto d'attività e verifica annuale dei requisiti

Il **capoverso 1** prevede che i fornitori privati autorizzati secondo l'articolo 13a OPSR presentino all'UFAM un rapporto annuale, per il quale l'UFAM mette a disposizione un modello in formato elettronico. Il rapporto serve all'UFAM per stabilire se i requisiti di cui all'articolo 13a lettere a–i OPSR sono adempiuti anche negli anni successivi al rilascio dell'autorizzazione. Il modello del rapporto contiene dunque in particolare questi punti, fatta eccezione per l'ecobilancio richiesto al momento della presentazione della domanda, che non deve essere presentato ogni anno. L'ecobilancio va allegato alla domanda presentata ed è necessario aggiornarlo se cambiano parametri essenziali della raccolta differenziata. In tal caso, l'ente privato è tenuto a presentare spontaneamente all'UFAM un ecobilancio aggiornato entro tre mesi dal cambiamento sostanziale. Per l'esame del rapporto d'attività può essere riscosso un emolumento conformemente all'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM (art. 48 LPAmb in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 OE-UFAM).

Infine, il **capoverso 3** stabilisce che l'UFAM deve verificare sulla base del rapporto di cui al capoverso 1 se i requisiti per l'autorizzazione secondo l'articolo 13a OPSR continuano a essere adempiuti. Il capoverso 3 conferisce all'UFAM anche la possibilità di revocare l'autorizzazione se i requisiti non sono più adempiuti, tuttavia dopo aver sentito gli enti privati interessati. In caso di revoca, l'UFAM deve concedere un congruo termine transitorio che tenga conto anche del piano di gestione dei rifiuti dei Comuni e dei Cantoni.

4.3 Modifica del valore limite per le diossine e i furani (art. 32 cpv. 2 lett. b OPSR; art. 52b OPSR; all. 5 n. 3.3 e 4.2 OPSR)

Le dibenzodiossine policlorurate (PCDD) e i dibenzofurani policlorurati (PCDF), di seguito designati con l'acronimo PCDD/PCDF, sono cosiddetti inquinanti organici persistenti (POP) che si degradano nell'ambiente solo lentamente, pertanto si accumulano anche negli organismi. Sono sottoprodotti indesiderati del processo di combustione che si formano soprattutto negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU). Grazie all'installazione di impianti più efficienti dal punto di vista energetico, a un funzionamento più efficiente dei forni di combustione e all'obbligo di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri degli IIRU (art. 32 cpv. 2 lett. g OPSR) mediante lavaggio acido delle ceneri dei filtri e delle ceneri volanti (LCV), la concentrazione di PCDD/PCDF nei residui è aumentata a un valore medio di circa 1,3 µg TEQ/kg⁶ (12 impianti LCV; periodo di misurazione 2021–2023).

Dal 1° gennaio 2016, data dell'entrata in vigore dell'OPSR, al deposito in discarica di residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti si applica ai PCDD/PCDF un valore limite di 1 µg TEQ/kg, che ha potuto essere rispettato fino all'introduzione dell'obbligo di trattamento delle ceneri dei filtri. Con il passaggio al processo di trattamento LCV, questo valore limite viene talvolta superato nelle ceneri dei filtri sottoposte a lavaggio acido, ragione per la quale nella primavera del 2022 è stato fissato un valore limite di PCDD/PCDF di 3 µg TEQ/kg, valido sino alla fine del 2026 (art. 52b OPSR). La

⁶ Presentazione del gruppo di lavoro Valore limite PCDD/PCDF – Stato della tecnica delle tecnologie per la riduzione di PCDD/PCDF ExDiox e ReFire del 29.8.2024.

rimozione dei metalli dalle ceneri dei filtri mediante il processo di trattamento LCV riduce la massa complessiva delle ceneri dei filtri e aumenta la concentrazione di PCDD/PCDF, ma non la loro quantità assoluta. Nel suo parere espresso il 23 agosto 2023 sulla mozione 23.3615 del Consigliere nazionale F. Pointet, il Consiglio federale ha ribadito l'obiettivo di tornare al valore limite di 1 µg TEQ/kg a partire dal 2027, pur sottolineando le difficoltà tecniche esistenti nello sviluppo del processo.

A seguito dei commenti pervenuti dal settore (ASIR) e dal comitato della CCA in vista della scadenza del termine, l'UFAM ha proceduto a chiarimenti approfonditi. Un gruppo di lavoro istituito sotto la direzione dell'UFAM e a cui hanno partecipato l'ASIR e i Cantoni BE, VD e ZH è giunto alla conclusione che un valore limite di 1 µg TEQ/kg non è realizzabile secondo i metodi conformi allo stato della tecnica e, se lo fosse, comporterebbe costi sproporzionati. L'estrapolazione basata sul rischio di un valore limite di PCDD/PCDF secondo l'aiuto all'esecuzione dell'UFAM è stata aggiornata sulla base di nuovi dati fondamentali. Nel 2022 l'OMS ha quindi pubblicato nuovi fattori di tossicità equivalente per i PCDD/PCDF (TEF OMS 2022⁷), inoltre sono disponibili nuovi coefficienti di ripartizione acqua/carbonio organico determinati sperimentalmente e la ripartizione dei congeneri nelle ceneri dei filtri. Dall'estrapolazione basata sui rischi risulta un valore tollerabile di 6,5 µg TEQ/kg per i residui prodotti dall'incenerimento⁸. Su questa base deve essere fissato a 5 µg TEQ/kg il valore limite dei PCDD/PCDF per i residui degli IIRU nell'**allegato 5 numeri 3.3 e 4.2 OPSR**. A prescindere dal valore limite e conformemente alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP; RS 0.814.03), occorre continuare a rafforzare il principio di eliminazione o riduzione al minimo dei PCDD/PCDF. Devono essere considerate in particolare le possibilità di futuri sviluppi tecnologici. L'**articolo 32 capoverso 2 lettera b OPSR** è modificato di conseguenza. Viene peraltro abrogata la disposizione transitoria sinora in vigore (**art. 52b OPSR**), divenuta obsoleta con l'entrata in vigore dei nuovi valori limite.

4.4 Modifica in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU (art. 32 cpv. 2 lett. g OPSR; all. 5 n. 3.1 OPSR)

In Svizzera i rifiuti urbani sono trattati in uno dei 29 impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU) e ogni anno la depurazione dell'aria di scarico produce circa 75 000 tonnellate di ceneri dei filtri. A seconda delle specifiche dell'impianto, ogni IIRU rilascia circa 50 tonnellate di ceneri dei filtri alla settimana. A partire dal 1° gennaio 2026 tutte le ceneri dei filtri non trattate prodotte dal trattamento termico dei rifiuti urbani devono essere imperativamente sottoposte a un lavaggio acido delle ceneri dei filtri e delle ceneri volanti (LCV) (art. 54 cpv. 3 OPSR)⁹. In questo processo, i metalli pesanti e i sali solubili vengono separati dalle ceneri dei filtri e recuperati, riducendo così notevolmente il loro potenziale dannoso. Se si verifica un difetto di funzionamento dell'impianto LCV, il che non è da escludere con queste tecnologie innovative dell'economia circolare, le ceneri

⁷ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230023001939>

⁸ Applicando il concetto di «valore medio» (*medium-bound*), il contributo di ciascun congener non determinabile nell'eluato delle ceneri dei filtri sottoposte a campionamento è stato equiparato alla metà del limite di determinazione. Tutti i valori misurati dell'eluato sono risultati inferiori al rispettivo limite di determinazione.

⁹ Attualmente è in discussione la proroga del termine del 1° gennaio 2026 (art. 54 cpv. 3 OPSR) su richiesta di diversi Cantoni.

dei filtri non possono più essere trattate, con il rischio di un'emergenza di smaltimento per i gestori di IIRU. A seconda dell'impianto e dell'infrastruttura esistente, nella maggior parte dei casi le ceneri dei filtri possono essere stoccate temporaneamente in loco solo per breve tempo e in quantità limitate.

All'**articolo 32 capoverso 2 lettera g OPSR** viene apportata un'aggiunta secondo cui, nel caso di un difetto di funzionamento nel processo di recupero dei metalli o di un'interruzione del percorso di smaltimento stabilito, è temporaneamente consentito ai gestori degli impianti non sottoporre le ceneri dei filtri a lavaggio acido, bensì depositarle in forma legata idraulicamente, purché siano state utilizzate tutte le capacità di trattamento disponibili e previo il consenso delle autorità cantonali e dell'UFAM. Per difetti di funzionamento e interruzione del percorso di smaltimento stabilito si intendono malfunzionamenti sia nell'impianto di trattamento sia lungo l'intero processo, compresi lo stoccaggio, il trasporto e il deposito. Possono annoverarvisi anche l'indisponibilità degli strumenti necessari, i problemi tecnici con le ceneri dei filtri stesse o problemi contrattuali. L'obbligo di ottenere il consenso delle autorità cantonali e dell'UFAM intende garantire la verifica della legalità. Gli istanti espongono alle autorità in che misura sussistono i presupposti per una deroga (mancanza di capacità disponibili presso gli impianti LCV, interruzione del percorso di smaltimento stabilito, durata e quantità). Le ceneri dei filtri non sottoposte a lavaggio acido possono essere conferite in discariche di tipo C. In alternativa, è possibile anche lo smaltimento in forma non legata in una discarica sotterranea all'estero approvata secondo il diritto in materia di rifiuti. L'esportatore deve richiedere in tempo utile l'autorizzazione cui può ricorrere in caso di necessità. Attualmente si sta valutando come colmare il divario temporale tra la scadenza del termine secondo l'articolo 54 capoverso 3 OPSR di fine 2025 e l'entrata in vigore della successiva modifica dell'ordinanza nell'autunno del 2026.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Criteri e processo del riconoscimento di un accordo settoriale

Il riconoscimento di un accordo settoriale è molto oneroso per la Confederazione, che deve preparare un modello di richiesta e metterlo a disposizione, quindi verifica le domande pervenute e le pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. L'UFAM riconosce l'accordo settoriale se sono adempiuti tutti i requisiti.

La Confederazione predisponde inoltre un modello per il rapporto d'attività annuale e verifica ogni anno sia i rapporti d'attività sia l'adempimento dei requisiti da parte delle organizzazioni settoriali riconosciute. Si presume che sarà possibile fare fronte a questo onere con risorse interne. Per l'esame e il trattamento della domanda e del rapporto d'attività annuale può inoltre essere riscosso un emolumento. Si ipotizza che il numero di domande di riconoscimento di un accordo settoriale rimanga contenuto, poiché per il momento può essere preso in considerazione solo un numero limitato di accordi settoriali.

5.1.2 Requisiti per la raccolta dei rifiuti su base volontaria

Sinora le concessioni per le raccolte differenziate su base volontaria (p. es. la raccolta di tessili) sono rilasciate dai Comuni che stabiliscono i requisiti da osservare e ne controllano l'adempimento. Con il rilascio di un'autorizzazione a livello nazionale per la raccolta e la valorizzazione di un determinato tipo di rifiuti, questo compito è assunto dalla Confederazione. La Confederazione esamina e autorizza le domande. Infine, è necessario controllare ogni anno l'effettivo adempimento dei requisiti. Si prevede un numero limitato di domande, poiché le parti dei rifiuti urbani valorizzabili materialmente sono in gran parte già disciplinate dal Consiglio federale. Per questo motivo le risorse interne consentiranno presumibilmente di fare fronte agli ulteriori compiti sussidiari. Per l'esame e il trattamento della domanda e per il controllo annuale può essere riscosso un emolumento.

5.1.3 Adeguamento del valore limite per diossine e furani

L'abolizione del termine e l'introduzione di un nuovo valore limite per i PCDD/PCDF non hanno ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale per la Confederazione e possono essere attuate nel quadro delle risorse umane già disponibili.

5.1.4 Modifica in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU

La modifica dell'ordinanza non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione, tuttavia il necessario consenso in caso di deroga può comportare un certo aggravio amministrativo per la Confederazione, comunque gestibile nel quadro delle risorse umane disponibili in considerazione dei pochi casi attesi.

5.2 Ripercussioni per Cantoni e Comuni

5.2.1 Criteri e processo del riconoscimento di un accordo settoriale

La modifica dell'ordinanza non ha ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale per i servizi cantonali di gestione dei rifiuti. Occorre tuttavia assicurare che in futuro i centri di raccolta, i trasportatori e le imprese di riciclaggio siano indennizzate a copertura dei costi per gli oneri sostenuti e che tali costi non siano addossati ai Comuni. Anche chi adotta i cosiddetti «comportamenti opportunistici» deve versare un contributo finanziario alla struttura di smaltimento a livello nazionale.

5.2.2 Requisiti per la raccolta dei rifiuti su base volontaria

Se la Confederazione autorizza la raccolta differenziata volontaria di determinati rifiuti, viene meno il compito dei Cantoni o dei Comuni di rilasciare le relative concessioni. Si riduce quindi l'onere per il rilascio e l'esame della concessione. Nel contempo i Cantoni e i Comuni sono privati delle entrate derivanti dal rilascio delle concessioni. Inoltre devono essere in grado di fornire informazioni sulle diverse raccolte differenziate in territorio cantonale o comunale. Le nuove raccolte differenziate possono comportare un aumento del traffico e acuire i problemi correlati (congestionamento delle strade, qualità dell'aria, sicurezza ecc.). Ciò può esigere dai Cantoni o dai Comuni il coordinamento delle diverse raccolte differenziate.

Per il momento non si prevede che la nuova possibilità delle raccolte differenziate volontarie abbia un impatto sostanziale sulla composizione e la quantità dei rifiuti urbani. L'onere sostenuto dai Cantoni e dai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti urbani non subirà variazioni significative. È comunque necessario mantenere sia l'infrastruttura esistente sia le risorse umane.

5.2.3 Adeguamento del valore limite per diossine e furani

La modifica dell'ordinanza non ha conseguenze finanziarie né sull'effettivo del personale per i servizi cantonali di gestione dei rifiuti.

5.2.4 Modifica in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU

La modifica dell'ordinanza non ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni. Il necessario consenso in caso di deroga può comportare un certo aggravio amministrativo per i servizi cantonali di gestione dei rifiuti, comunque contenuto in considerazione dei pochi casi attesi.

5.3 Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la salute

5.3.1 Criteri e processo del riconoscimento di un accordo settoriale

I fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza online, che sinora non hanno versato un contributo di smaltimento anticipato, possono essere chiamati a farlo da un'organizzazione settoriale riconosciuta. Si vuole così che vigano condizioni paritarie per tutti i partecipanti al mercato e che fabbricanti, importatori e imprese estere di vendita per corrispondenza online assumano solidalmente i costi della struttura di smaltimento nazionale.

La nuova normativa ha un impatto positivo sull'ambiente. In futuro, il finanziamento dello smaltimento comprenderà anche la preparazione per il riutilizzo (controllo, pulizia, riparazione o riconversione) dei materiali e dei prodotti smaltiti. Tale finanziamento sarà rafforzato in modo mirato.

5.3.2 Requisiti per la raccolta dei rifiuti su base volontaria

La nuova possibilità di chiedere un'autorizzazione valida a livello nazionale per la raccolta differenziata volontaria di un determinato tipo di rifiuti urbani riduce nell'insieme l'onere per gli enti privati cui gli articoli 13a–13c OPSR attribuiscono nuovi obblighi (domanda e resoconto periodico concernente l'attuazione dei requisiti), ma il relativo dispendio è di gran lunga inferiore rispetto a quello implicato dalla richiesta di una concessione nei singoli Cantoni o Comuni.

L'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13a, lettere a–i OPSR costituisce il requisito minimo necessario per la raccolta differenziata, al fine di garantire lo smaltimento rispettoso dell'ambiente, generare un effettivo beneficio in termini ecologici e assicurare la fiducia della popolazione nello smaltimento ecologico dei rifiuti urbani. Nell'insieme si ritiene che gli oneri siano comunque contenuti per gli enti privati. Le imprese raccolgono in ogni caso i dati sui flussi di materiali e sui flussi finanziari,

che devono essere soltanto trasmessi all'UFAM una volta all'anno nel rispetto del segreto aziendale. Rappresenta invece un onere degno di considerazione il finanziamento di un ecobilancio indipendente, tuttavia costituisce un requisito indispensabile poiché il vantaggio in termini ecologici è l'argomento centrale a favore di una raccolta differenziata rispetto allo smaltimento nella spazzatura. Si presuppone inoltre che un ente privato abbia un'impresa di una certa dimensione per poter svolgere una raccolta differenziata (logistica, infrastruttura di raccolta ecc.). Gli oneri rispetto agli altri costi d'esercizio dovrebbero quindi rimanere contenuti.

Se in futuro, grazie all'allentamento del monopolio dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata riguarderà una quantità maggiore di rifiuti urbani che saranno riutilizzati o valorizzati materialmente, sarà possibile ridurre ulteriormente l'impatto ambientale dello smaltimento. Il nuovo disciplinamento ha, al massimo, un impatto indirettamente positivo contenuto sulla salute. La riduzione delle emissioni di CO₂ contribuisce a migliorare la qualità dell'aria.

5.3.3 Adeguamento del valore limite per diossine e furani

L'aumento del valore limite per i PCDD/PCDF ha ripercussioni positive per le imprese, poiché i residui non trattati prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani possono continuare a essere depositati in discariche di tipo C e D. Si evitano così ulteriori costi e l'onere amministrativo rimane immutato, poiché non è necessario smaltire rifiuti in discariche sotterranee all'estero.

Con l'innalzamento del valore limite per i PCDD/PCDF, tutti i residui possono essere depositati in Svizzera e si evitano lunghi trasporti oltrefrontiera. La modifica non ha un impatto quantificabile per le acque, il suolo, gli habitat o le specie, poiché tutti i depositi sottostanno a disposizioni rigorose. La misura non ha ripercussioni rilevanti per la sicurezza (p. es. in merito a pericoli naturali o rischi tecnici), né su rumore o qualità dell'aria. L'obiettivo generale di riduzione dei POP non è compromesso dalla modifica dell'ordinanza, poiché le quantità di PCDD/PCDF contenute nelle ceneri dei filtri non cambiano.

5.3.4 Integrazione in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU

L'integrazione della deroga all'obbligo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU in caso di difetto di funzionamento ha ripercussioni positive per le imprese, poiché i residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti urbani possono continuare a essere depositati in discariche in caso di malfunzionamenti nel processo di trattamento. Le imprese non sono dunque chiamate a sostenere ulteriori costi, tuttavia la richiesta di un'autorizzazione eccezionale in caso di evento comporterà un limitato onere amministrativo.

La presente modifica dell'ordinanza consente di continuare a depositare in Svizzera o in discariche sotterranee all'estero le ceneri dei filtri non trattate in caso di guasto. La misura non ha ripercussioni rilevanti per la sicurezza (p. es. in merito a pericoli naturali o rischi tecnici), né per le acque, il rumore o la qualità dell'aria.

6 Obblighi di verifica secondo la legge sullo sgravio delle imprese (LSgrl; RS 930.31)

6.1 Obbligo di verifica 1 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrl: semplificazioni per le PMI

Gli atti normativi sono concepiti in modo da essere efficienti per l'economia nel suo insieme. Le modifiche dell'ordinanza comportano, da un lato, nuove possibilità per le imprese e, dall'altro, una riduzione e una semplificazione dell'onere amministrativo. Per esempio, gli enti privati che organizzano raccolte differenziate non devono più richiedere una concessione in ogni singolo Comune. Non sussiste alcun vantaggio o svantaggio sistematico per singole imprese o settori specifici, poiché le disposizioni si applicano in pari misura a tutti gli attori. La modifica dell'ordinanza concernente le ceneri dei filtri degli IIRU è nell'interesse di tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese, quindi non è necessario prevedere una procedura differenziata per le PMI. Con il riconoscimento degli accordi settoriali, i fabbricanti di beni di consumo possono collaborare all'organizzazione di un sistema di smaltimento dei rifiuti valido in generale e finanziariamente sicuro a livello settoriale, senza essere penalizzati da comportamenti opportunistici. Una valida soluzione settoriale implica che vi partecipano tutti gli operatori di un settore, comprese le PMI.

6.2 Obbligo di verifica 2 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrl: nessuno «swiss finish»

Escludendo il riconoscimento di accordi settoriali, che potrebbero generare indirettamente nuovi obblighi per le imprese, le modifiche apportate all'OPSR non comportano nuovi obblighi diretti o indiretti per le imprese. Non si introduce alcuno «swiss finish», poiché nell'UE vengono perseguiti obiettivi comparabili di regolamentazione con approcci simili. Le imprese in Svizzera non devono dunque adempiere a requisiti più severi rispetto a quelli previsti dall'UE e anche nel campo delle soluzioni settoriali il progetto è in linea con gli sviluppi internazionali, come in Francia con i cosiddetti «éco-organismes» o in Austria con il sistema di raccolta e di valorizzazione (v. cap. 2).

6.3 Obbligo di verifica 3 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrl: semplificazione dell'esecuzione con mezzi elettronici

L'UFAM eseguirà la regolamentazione in gran parte con l'ausilio di mezzi elettronici e metterà a disposizione i necessari modelli (p. es. per il resoconto). L'impiego sistematico di mezzi elettronici facilita l'esecuzione delle normative e riduce l'onere per le imprese, in particolare per le PMI. L'esecuzione dell'obbligo contributivo per gli accordi settoriali riconosciuti compete alle organizzazioni settoriali riconosciute, che definiscono l'impiego di mezzi elettronici.

6.4 Obbligo di verifica 4 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrl: regolamentazione nello stesso settore

Le proposte di modifica dell'ordinanza concretizzano la LPAmb rivista. Le precisazioni stabiliscono condizioni quadro specifiche per l'esecuzione della nuova regolamentazione. Il progetto crea diverse semplificazioni per le imprese nello stesso settore, per esempio per la raccolta differenziata. Con il nuovo riconoscimento di accordi settoriali, le imprese possono inoltre concorrere a uno smaltimento dei rifiuti efficiente (grazie alle economie di scala) e finanziariamente sicuro a livello settoriale e viene così eliminata un'importante lacuna normativa (che consente comportamenti opportunistici) ottimizzando il disciplinamento.

6.5 Stima dei costi della regolamentazione secondo l'art. 5 LSgrl

La revisione proposta per la raccolta dei rifiuti su base volontaria, il valore limite di diossine e furani nonché il processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU in caso di difetti di funzionamento offre nuove opportunità alle imprese, per le quali non insorgono nuovi obblighi dalle modifiche dell'OPSR né sono previsti costi della regolamentazione secondo l'articolo 5 LSgrl.

L'articolo 32a^{ter} inserito nella LPAmb dal Parlamento serve a rafforzare gli accordi settoriali. Consente il riconoscimento delle organizzazioni settoriali da parte della Confederazione purché siano adempiute determinate condizioni. L'articolo 6a OPSR precisa i requisiti per questo riconoscimento. Sono le organizzazioni settoriali a decidere se richiedere il riconoscimento da parte della Confederazione, che è dunque facoltativo. Una volta che l'organizzazione settoriale è riconosciuta, anche i non membri possono essere tenuti a versarle un contributo finanziario (per evitare comportamenti opportunistici).

Per il momento non è possibile prevedere a quali rifiuti concreti e a quali imprese ciò si applicherà effettivamente, pertanto non è dato sapere a quanto potrebbero ammontare i costi.